

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2261

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2003

—————

Estensione al personale civile del Ministero della difesa
dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1989, n. 193

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, è il provvedimento che ha riordinato, su dettato dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le ex carriere speciali previste dal Titolo V, capi I e II, articoli da 195 a 198, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 4, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 ha definito le modalità di accesso alle carriere direttive (ex speciali).

Con l'articolo 4, comma 14-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, veniva estesa a tutto il personale delle ex carriere di concetto speciali (soppresse dalla legge 11 luglio 1980, n. 312) dell'allora Ministero delle finanze la possibilità di transitare nella carriera direttiva a condizione che avesse superato concorsi con tre prove scritte ed avesse espletato mansioni analoghe a quelle delle ex carriere speciali. Venivano così estesi a questa categoria i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Con l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, gli stessi benefici venivano estesi al personale dell'allora Ministero del tesoro.

Si richiamano qui per chiarezza le norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, che riguardano i benefici citati:

a) l'articolo 2, comma 1, prevede che: «i ruoli del personale di concetto delle soppresse carriere speciali delle Amministrazioni dello Stato, istituiti ai sensi dell'arti-

colo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono resi ad esaurimento con effetto dal 1° luglio 1972»;

b) l'articolo 4, comma 1, prevede che: «Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente articolo 2, conseguono l'inquadramento e la nomina nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli delle carriere direttive ex speciali, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli»;

c) l'articolo 5 prevede l'inquadramento degli impiegati di concetto (segretari, segretari principali, ecc. e qualifiche equiparate) nelle qualifiche di consigliere alla prima o seconda classe di stipendio, in relazione all'anzianità di servizio.

d) l'articolo 6 disciplina la promozione a direttore di sezione.

A seguito di tale inquadramento, nella normativa successiva riguardante la carriera dei dipendenti dello Stato (legge 11 luglio 1980, n. 312) gli appartenenti alle soppresse carriere speciali sono stati collocati nell'ottava qualifica funzionale.

In relazione ai contrasti sorti sulla esatta interpretazione dell'articolo 4, comma 14-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stata emanata la legge 24 maggio 1989, n. 193, con la quale è stata data l'interpretazione autentica del citato articolo 4, comma 14-*bis*.

I principali chiarimenti forniti riguardano:

a) per mansioni svolte: si devono intendere quelle previste dall'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Infatti le carriere speciali furono istituite con l'articolo 195 del citato testo unico, il cui ul-

timo comma estendeva al personale predetto le norme che regolano le carriere ordinarie direttive e di concetto. È inoltre da sottolineare che non essendo in alcun modo definite le attribuzioni del personale in questione, esse si devono ritenere regolate, per quanto riguarda il personale di concetto, dal citato articolo 172 del testo unico. Da ciò consegue come, almeno dal punto di vista legislativo, stante la genericità della locuzione adottata da quest'ultima norma, gli impiegati delle carriere di concetto speciali ed ordinari, svolgessero mansioni analoghe;

b) collocamento nei ruoli: i destinatari del provvedimento vanno inquadrati negli stessi ruoli nei quali furono inquadrati gli impiegati della ex carriera speciale di concetto, per cui non si pone alcun problema di sorpasso o di insidia nei confronti di coloro che hanno già fruito del beneficio nel 1972, considerato che la norma determina la norma una collocazione correlata alle rispettive anzianità.

L'illustrazione del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, riferita al personale del Ministero delle Finanze, è premessa indispensabile per ben comprendere il caso dei funzionari delle carriere di concetto ordinarie della Difesa.

Analogamente a quanto si è verificato per i dipendenti del Ministero delle finanze appartenenti alle carriere di concetto ordinarie, anche nell'Amministrazione della Difesa si è creata una disparità di trattamento con la limitazione posta dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Infatti, i dipendenti della Difesa appartenenti alle carriere di concetto ordinarie (gestori, periti tecnici industriali e così via), analogamente agli appartenenti alle ex carriere speciali di concetto, hanno sostenuto, per l'assunzione nei ruoli, tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto, e svolgono da anni mansioni ben superiori a

quelle previste dalle qualifiche di appartenenza.

Questa situazione di fatto non trova in molti casi un riscontro con incarichi ufficiali, in quanto il personale civile in questione presta servizio al Ministero della difesa presso Direzioni generali o reparti i cui vertici e la maggioranza del personale sono costituiti da militari, sicchè, a parità di mansioni svolte, gli incarichi ufficiali sono di norma conferiti ai militari.

È inoltre da considerare che la notevole esperienza acquisita nei venti, trenta e più anni di servizio in settori tecnici amministrativi e la professionalità acquisita in settori particolari, quali quelli dell'aviazione, della marina e dell'esercito, fanno sì che detti funzionari sono depositari di un bagaglio culturale e tecnico-amministrativo idoneo a collocarli proficuamente nei vari livelli dell'area direttiva.

Basterà citare in via esemplificativa il caso dei funzionari che presso gli uffici centrali o periferici sono addetti alla predisposizione di provvedimenti relativi alla stipula di contratti per l'acquisto dei materiali indispensabili alla Forze armate dello Stato per svolgere i compiti di istituto. Essi svolgono mansioni che richiedono una notevole preparazione professionale e una conoscenza della normativa che è alla base degli atti da predisporre, con particolare riferimento al regolamento della contabilità generale dello Stato, ai vari capitoli d'onere e alle norme comunitarie.

La disparità di trattamento che si è determinata con l'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che riguarda solo i dipendenti del Ministero delle finanze, è ancora più evidente se si considera che nella normativa precedente (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) era prevista la possibilità per tutto il personale appartenente alle carriere di concetto

di transitare nella carriera superiore mediante concorso interno.

Attualmente la nuova normativa non contempla più tale possibilità e quindi maggiormente iniqua appare la limitazione posta dalla citata norma nei confronti dei dipendenti civili dell'Amministrazione della difesa, benefici di cui da tempo usufruiscono i dipendenti delle altre amministrazioni.

Onorevoli colleghi, con questa legge si vuole eliminare una ingiustizia perpetrata nei confronti di funzionari del Ministero della difesa che li esclude dai benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti per godere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I benefici normativi ed economici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, sono riconosciuti con efficacia *ex nunc* al personale civile del Ministero della difesa che per l'assunzione in servizio ha sostenuto tre prove scritte d'esame.

